

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e le provviste dei materiali occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica appartenenti al patrimonio comunale ed alla manutenzione degli impianti elettrici presenti negli edifici di proprietà comunale, da computarsi a misura per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023.

Nell'appalto è compresa anche la fornitura dei materiali occorrenti, nonché le prestazioni di manodopera e dei mezzi, che di volta in volta si rendessero necessari.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto a base d'asta ammonta a presumibili € **72.000,00** (settantaduemilaeuro/00), esclusa IVA, di cui € 24.000,00 annui, con possibilità di una proroga tecnica di un mese per complessivi € 74.000,00, oltre IVA, contabilizzati a misura, sulle singole voci di elenco prezzi, comprensivi dei costi di sicurezza, ai sensi del T.U. 81/08, così ripartito:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Importo a base d'asta	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 72.000,00

Art. 3 Descrizione del servizio

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue:

- **ricerche e ripristini centri luce impianti comunali ed ANAS con pagamento a parte dei materiali sostituiti;**
- **manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, riparazioni, sostituzioni, piccole modifiche, luci a pavimento, nuovi impianti negli edifici di proprietà comunale;**
- **certificazioni degli interventi effettuati sugli impianti (D.M. 37/08);**
- **opere e materiali da elettricista, quadri, carpenteria, verniciature varie;**
- **realizzazione di plinti, cavidotti, pozzetti, fornitura e posa di pali di pubblica illuminazione, manufatti murari;**
- **manodopera e noli in economia.**

Art. 4 Manutenzione generale e cambio lampade degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici.

La ditta affidataria avrà l'obbligo di mantenere la massima efficienza degli impianti di illuminazione pubblica (comprese le torri-faro), e di provvedere al cambio delle lampade risultanti spente per qualsiasi motivo.

Gli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale sono distinti tra quelli di proprietà comunale e quelli dell'ANAS. Per i primi l'intervento manutentivo dovrà coprire tutte le parti dell'impianto eventualmente guaste, comprese le opere accessorie (murarie, ripristini asfalti ed affini) necessarie a rimettere in funzione gli impianti. Il servizio dovrà essere svolto in modo da non creare disagi al funzionamento degli impianti. Per i secondi l'intervento sarà limitato alla sola sostituzione delle lampade spente, da segnalare all'ANAS, tramite telefax, da parte dell'Impresa appaltatrice, per il proseguimento dell'intervento e contemporaneamente per conoscenza al competente Ufficio Tecnico Comunale.

Gli impianti di illuminazione pubblica sono di seguito elencati:

Proprietà COMUNE	
Ubicazione	Punti luce
Corso Moncenisio (torri faro + corso + rotatoria S.A. di Ranverso)	24+80+16
Parcheggio Corso Moncenisio Sirena	1
Parcheggio Corso Moncenisio 34	5
Strada Ambarura	9
Strada Antica di Alpignano	8
Strada dei Vernè	10
Strada Banchette	9
Strada della Risera	12
Corso Rocciamelone	29
Via Musinè	10
Via Sant'Antonio di Ranverso (via + parcheggio)	12+17
Strada Antica di Buttigliera Alta	11
Parcheggio Strada Antica di Buttigliera Alta	8
Strada Bagìo di Sopra	2
Strada della Comune	2

Via Bastone (via + parcheggio)	4+2
Via Beltramo	4
Via Bucet	10
Cavalcaferrovia 2 torri-faro	7
Via Caduti delle Libertà	1
Strada Cascina Grassis	3
Strada dei Campi	4+6
Strada del Casas	7+3
Via Chiesa	6
Via Collodi	13+6
Vicolo Chianale	16
Largo Gilli	3
Via Faran	2
Via Fratel Bordino Alpino Cottolenghino (via +parcheggio)	4
Via F.lli Votta (via + parcheggio)	3
Via Forno	7
Strada dei Giraudi	9
Via Gabriele D'Annunzio (via + interno)	8+4
Via Giraudi Luvinere	5
Via Ilario Vernerò	7
Via Italia	7+1
Via La Valle	4
Via Monviso (via+parcheggio+giardini)	11
Via Natale Merlo	7
Via Nino Costa (parcheggio via interno)	15
Via Piave (via + interno n. 44)	7+8
Piazza Caduti di Nassirya	2
Via Ponata (parcheggi + vie)	20+20+42
Via Roma/Piazza del Popolo (a pavimento)	16
Via Rivoli (via faretti Avis)	17+7
Via Rivoli (Borello)	12
Piazza Caduti di Cefalonia	22
Piazza San Michele	6
Via XX Settembre	12
Via Roma (via + faretti arco)	5+2
Via Suor Pascasia (via+a pavimento)	18+15
Via Stazione (interno dal 27 al 49+stazione)	27+16+3
Via Stazione nuova viabilità+rotatorie	34
Piazza Stazione	11
Via Vernerò	7
Via XXV Aprile (via + parcheggio)	22+3
Via I° Maggio (via + a muro)	10+3
Piazza del Popolo	5
Parcheggio Via Rivoli 90	8
Parcheggio Via Rivoli/Via Marconi	17
Parcheggio Via Aprà	2
Parcheggio Via Rivoli 5	3
TOTALE	856
4 impianti semaforici Via Rivoli/Via Marconi - Via Buttigliera Alta/ Via Piave - Via Buttigliera Alta/Via Bucet - Corso Moncenisio	
2 rilevatori di velocità	

Nell'eventualità di nuovi punti di consegna o ripristini dovranno essere installati a cura dell'impresa aggiudicataria, appositi armadi in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, con doppio vano di uguale sezione, nel vano superiore sarà montato a cura dell'ENEL il gruppo di misura con corsetteria in uscita, il restante vano servirà per alloggiamento del quadro di protezione e comando con grado di protezione IP54 minimo.

Tutte le opere di muratura relative alla sistemazione dei punti di consegna saranno a cura dell'impresa affidataria. Oltre alle necessità di sostituzioni riscontrate dalla ditta appaltatrice è fatto obbligo alla stessa di dare precedenza alle segnalazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi possono riassumersi nei seguenti interventi:

- sostituzione delle lampade bruciate con lampade di potenza e tipologia uguali, quando questi siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione;
- sostituzione dei reattori e degli accenditori quando questi siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione;
- raddrizzamento dei pali fuori assetto;
- controllo dei quadri generali di alimentazione con sostituzione degli armadi di contenimento dei contatori;
- una pulizia annuale dei globi;
- sostituzione delle guarnizioni di chiusura dei globi;

-
- verifica linee di alimentazione di II.PP. con ricerca guasto;
 - un passaggio in orario serale una volta al bimestre al fine di verificare eventuali luci spente;
 - sostituzione delle lampade delle torri faro;
 - sostituzione reattori e accenditori delle torri faro;
 - sostituzione batteria impianto di II.PP. ad energia solare;
 - fornitura e posa di armadio stradale;
 - allacciamento al contatore ENEL di nuovi impianti di II.PP.

Gli interventi di cambio lampade dovranno svolgersi esclusivamente nelle ore di funzionamento degli impianti con l'obbligo esclusivo ed inderogabile a carico dell'impresa di adottare tutte le protezioni antinfortunistiche richieste per i lavori di tensione in orario notturno.

Qualora la ditta nel corso della sostituzione o del controllo delle lampade su impianti comunali, riscontri guasti alle linee di alimentazione, è tenuta ad accertare la natura dell'interruzione del servizio, con ispezione e controllo del relativo quadro generale di comando anche per interventi in orario notturno o festivo. Se la natura del guasto non consentisse l'immediata riparazione ovvero comportasse l'intervento con sostituzione di parti notevoli non attuabili di notte, la ditta appaltatrice dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale entro l'indomani mattina, per l'autorizzazione dell'intervento. Stesso dicasi per interventi da effettuare su impianti ANAS che dovranno essere comunicati come già detto all'ANAS tramite fax/mail e contemporaneamente per conoscenza al competente Ufficio Tecnico Comunale.

Per i guasti sugli impianti di proprietà comunale l'Ufficio Tecnico a seguito di segnalazione, provvederà ad emettere l'ordinativo di intervento con l'apposito modulo tramite e-mail. Gli interventi dovranno essere effettuati entro 24 ore dalla segnalazione e riportati su modulo apposito entro la mattina successiva all'intervento, insieme al materiale sostituito all'Ufficio Tecnico Comunale.

Per segnalazioni di interventi urgenti per situazioni pericolose l'intervento dovrà essere effettuato entro le 2 ore dalla segnalazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare delle periodiche verifiche sistematiche degli impianti di illuminazione pubblica comunali evidenziando eventuali deficienze riscontrate.

In particolare dovranno essere posti tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare eventuali beni di pericolosità degli impianti, anche a seguito di atti vandalici, dovrà essere assicurata la chiusura sistematica delle protezioni dei quadri elettrici, delle morsettiere dei pali, verificata la rispondenza delle apparecchiature installate in ottemperanza alle vigenti normative al fine di garantire l'incolumità degli addetti e della popolazione.

Art. 5 Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presenti negli edifici comunali

Gli edifici di proprietà comunale sono:

- Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Veneto 1 – due piani fuori terra – mq. 1.500;
- Complesso scolastico e biblioteca – Via Bastone 34 – due e tre piani fuori terra;
- Scuola dell'Infanzia di Via Bucet – piano terreno – mq. 520;
- Edificio Antica Volta – Piazza del Popolo 9 – piano rialzato – mq. 35;
- Palestra e Campo Volley – Via Bastone 34;
- Cimitero comunale con barriera automatica;
- Magazzino comunale – Strada Banchette;
- Edifici della Casa Associazioni;
- EcoCentro – Via XX Settembre;
- Toilette pubblica – Piazza Caduti di Nassyria;
- *Complesso sportivo – Via Ponata 65 (manutenzione straordinaria);*
- *Bocciodromo – Via Ponata 65 (manutenzione straordinaria);*
- *Spogliatoi e campo calcio – Via Sant'Antonio di Ranverso (manutenzione straordinaria);*
- *Asilo nido comunale - Via Bucet (manutenzione straordinaria).*
- *Immobilabile – Via Rivoli 11 (manutenzione straordinaria).*

Sono comprese nell'appalto non solo le opere e le provviste atte a mantenere ed a ripristinare l'efficienza degli impianti elettrici esistenti (luce, forza motrice, applicazioni domestiche, campanelli, citofoni, telefoni, antifurti, video controlli, ecc.) quali:

- Pulizia e sostituzione dei corpi illuminati, globi, magnetotermici, schermi, lampade, tubi fluorescenti, reattori, apparecchi di comando e di protezione, prese, ecc;
- Sostituzione scatole di derivazione, coperchi e placche;
- Ricerca e riparazione guasti;
- Revisione impianti rilevazione fumi ed impianti antintrusione;
- Modifiche ed aggiunte agli impianti esistenti con la fornitura degli attrezzi, ponteggi o altro necessario all'esecuzione dei lavori richiesti;
- Installazione e smontaggio luminarie natalizie;
- Etichettatura nuovi pali di pubblica illuminazione.

Gli interventi dovranno essere effettuati con personale della ditta aggiudicataria senza l'ausilio di personale appartenente al Servizio Tecnico, nel rispetto delle norme vigenti.

Gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, per la natura particolare degli interventi richiesti, dovranno essere garantiti dalla ditta appaltatrice, per l'intero periodo di affidamento con soluzione di continuità, compresi i periodi di ferie o festività.

L'Affidatario potrà procedere nei lavori nel modo che riterrà più opportuno per la buona riuscita dei lavori, coordinando però gli interventi con la Direzione Lavori. Potranno essere ordinati, nei casi di massima urgenza o pericolosità, interventi anche nei giorni festivi.

Il servizio dovrà essere condotto con sollecitudine nei termini massimi di intervento stabiliti.

Art. 6 Affidamento del servizio e contabilità

Il servizio oggetto del presente appalto verrà affidato a misura secondo i disposti dell'art. 36 comma 2 lettera b) e art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 95, comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Saranno quindi oggetto di affidamento a misura per un importo di € 24.000,00, esclusa IVA, per anno tutte le opere necessarie per la realizzazione degli interventi.

Art. 7 Modalità di appalto e condizioni di ammissibilità

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata attraverso richiesta di offerta su Mepa di Consip.

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con D.P.R. 34/2000 ed in conformità all'allegato A del medesimo regolamento, i lavori sono classificati ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio appartenenti alle seguenti categorie:

opere generali OG 10 – IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA;

opere speciali OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI.

Per tali lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/08 devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice.

L'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, il servizio secondo il criterio di cui all'art. 95 lettera d) del D.lgs. 50/2016.

Art. 8 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa richiesta debitamente firmata digitalmente, redatte in lingua italiana, dovrà pervenire tramite il Mepa per via telematica entro il **termine perentorio** indicati nella RDO. Si procederà all'apertura delle buste virtuali dall'ora e data indicati nella lettera di invito.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Non sarà ritenuta valida ed non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio completo dei documenti e delle informazioni entro i termini previsti pena l'esclusione dalla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate, difformi o inappropriate.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 9 Requisiti ed attrezzatura della ditta

Gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali dovrà essere svolto dalla Ditta Affidataria con automezzi, scale ed attrezzi idonei di proprietà della stessa.

La Ditta prescelta dovrà essere in grado di mettere in ogni momento a disposizione un numero adeguato di mezzi e di personale.

I mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato provvedendo alla manutenzione periodica degli stessi.

All'atto di partecipazione alla procedura negoziata la Ditta dovrà dichiarare:

- **di possedere un magazzino ed un ufficio dotato e-mail e di telefax nel raggio di Km.10;**
- **di garantire la costante reperibilità di personale e mezzi, durante le 24 ore e compresi i giorni festivi;**
- **di possedere un autocestello avente altezza utile d'intervento non inferiore a mt. 25,00 ed in grado di raggiungere tutti gli impianti di cui al presente appalto, conforme alle norme antinfortunistiche;**
- **di possedere idonea apparecchiatura per la ricerca di cavi elettrici, telefonici, tubi metallici, capaci di localizzare i guasti ossia i bassi isolamenti ed i giunti interrati;**
- **di possedere attrezzatura idonea per la verifica illuminotecnica dei locali.**

Art.10 Andamento del servizio

La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere nella massima efficienza e rispondenza normativa la rete di illuminazione pubblica comunale ed eseguire inoltre tutte le opere atte a mantenere e a ripristinare l'efficienza degli impianti elettrici quali pulizia e sostituzione dei corpi illuminati, globi, schermi, lampade, tubi fluorescenti,

reattori, apparecchi di comando e di protezione, prese, ecc. ricerca e riparazione guasti, modifiche ed aggiunte agli impianti esistenti presso gli edifici comunali.

Gli interventi da effettuare saranno segnalati dall'Ufficio Tecnico Comunale telefonicamente, a mezzo fax o mail, e la ditta **dovrà assicurare l'intervento entro 4 (quattro) ore dalla segnalazione**; in casi di particolare urgenza potranno essere richiesti interventi anche in tempi più ristretti fino ad un minimo di due ore.

Per i guasti o manutenzioni, su impianti di proprietà comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà ad emettere per ogni singolo lavoro, l'ordinativo di intervento per l'impresa con l'apposito modulo, a firma del Tecnico incaricato, con le seguenti indicazioni:

- o il numero progressivo della segnalazione;
- o la data della segnalazione;
- o la località o l'ubicazione dell'intervento da effettuare;
- o la descrizione o la natura dell'intervento;
- o le eventuali prescrizioni cui l'impresa appaltatrice dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori;
- o il nominativo della ditta esecutrice del lavoro;
- o gli eventuali allegati;
- o le eventuali condizioni della consegna;
- o la data di fine lavori.

Ad esecuzione dell'intervento la ditta dovrà annotarsi:

- o la data del ricevimento o della constatazione del punto luce guasto;
- o la data dell'intervento da parte dell'Impresa;
- o la natura della segnalazione, ovvero se riscontrata dalla ditta o segnalata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- o il tipo, il numero e la potenza elettrica in watt della lampada sostituita e la qualità del materiale sostituito, o nel centro luce od eventualmente di qualsiasi altra parte dell'impianto;
- o l'indicazione dell'impianto nel quale è stato effettuato l'intervento;
- o l'eventuale segnalazione di qualsiasi guasto riscontrato ripristinato o no, e le indicazioni utili a quantificare la probabile natura dello stesso;
- o l'indicazione specifica che trattasi di guasto da segnalare all'ente proprietario dell'impianto, se ricorre il caso (ENEL SOLE o ANAS).

Sullo stesso modulo, nella parte riservata all'Impresa, dovranno essere compilate, a firma del Tecnico Responsabile, le seguenti parti:

- o data e quantificazione delle ore lavorative dell'intervento e le eventuali note con precisi riferimenti agli articoli del capitolato;
- o tipo, quantità e caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni impiegate con precisi riferimenti alle indicazioni del capitolato;
- o eventuali variazioni o note esplicative dell'intervento effettuato.

Il modulo sopraelencato dovrà essere recapitato all'Ufficio Tecnico Comunale competente, compilato in ogni parte il giorno dopo l'avvenuta riparazione.

Altri tipi di segnalazione non verranno ritenute valide per nessun fine, tanto meno per la contabilizzazione.

All'atto della consegna del servizio, la Ditta affidataria prenderà pertanto in consegna gli impianti e ne dovrà costantemente garantire la perfetta efficienza, sicurezza e rispondenza normativa.

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare delle periodiche verifiche sistematiche degli impianti di Illuminazione Pubblica comunali evidenziando, con apposita relazione, la situazione esistente, le eventuali deficienze riscontrate, il dettaglio economico degli interventi necessari per l'eventuale adeguamento degli impianti.

La cadenza delle verifiche degli impianti di Illuminazione Pubblica dovrà risultare semestrale con verifiche preliminari alla consegna dei lavori ed alla chiusura degli stessi. Il servizio dovrà essere svolto tramite interventi diretti a cura della ditta aggiudicataria, da espletarsi in modo tale da coprire periodicamente e ripetutamente l'intero territorio comunale.

Ad integrazione dei predetti controlli il Comune, tramite il competente Ufficio Tecnico Comunale o il Comando VV.UU., potrà inoltrare specifiche richieste od integrazioni di intervento.

L'accertamento della piena e completa funzionalità degli impianti di Illuminazione Pubblica competerà comunque esclusivamente alla Ditta affidataria, la quale dovrà costantemente controllare ed accertare lo stato di efficienza degli impianti. In particolare dovranno essere posti in atto dalla Ditta aggiudicataria, tutti quegli accorgimenti tali da scongiurare ogni eventuale fonte di pericolosità degli impianti anche a seguito di atti vandalici.

La Ditta affidataria dovrà immediatamente intervenire su tutti i punti luce risultanti guasti per esaurimento o rotture delle lampade di illuminazione pubblica, a seguito di controllo diretto esercitato dalla ditta o su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Comando VV.UU. o del personale della reperibilità del Comune.

In dettaglio per quanto riguarda la "ricerca e ripristino centri luce spenti" l'andamento del servizio sarà il seguente:

- a) esecuzione con la completa oscurità e quindi con impianti in funzione. Per centro luce si intende il sostegno, l'armatura e pozzetti, morsettiere e tutto quello esistente al loro interno, escluse solo le parti internate, e quindi inaccessibili, senza opere di scavo;
- b) in caso di serio maltempo, e quindi di sospensione dei lavori, comunque da comprovare, si avvertirà l'Ufficio Tecnico del mancato servizio subito la mattina dopo. Il servizio di "ripristino spenti" sarà quindi rimandato alla notte (o giorno) seguente. Non saranno ammesse altre deroghe ai tempi così previsti;
- c) dovranno essere ripristinati i centri luce di tutte le aree provviste di centri luce, carrabili e non carrabili, come ad esempio alcuni passaggi pedonali, ecc..;
- d) durante il servizio in argomento compreso nel prezzo forfettario, esclusi i materiali necessari, sarà onere della ditta ripristinare l'eventuale impianto o parte d'impianto complessivamente spento almeno con un intervento provvisorio. Naturalmente nel caso i lavori di ripristino dell'impianto non possano essere eseguiti a causa

dell'orario notturno, comunque da comprovarsi, o perchè l'intervento comportava un impegno di tempo superiore alle due ore consecutive, l'intervento di ripristino impianto in argomento sarà eseguito a partire dalla mattina seguente il ritrovamento notturno dell'impianto spento. Contemporaneamente sarà obbligo della ditta avvertire l'Ufficio Tecnico del ritrovamento del guasto, ripristinato o non ripristinato. Quindi sarà cura della ditta dotarsi di materiali da collocare nei propri mezzi, durante il servizio, per far fronte ai guasti più probabili. Se la ditta dovesse intervenire per i guasti in argomento, non sarà comunque esentata dal ripristino completo dei centri luce spenti e quindi dalle relative penali;

- e) dovranno essere ripristinati tutti i centri luce spenti comunali per cause interne al centro luce stesso, compreso guasti interni delle morsettiere del sostegno o pozzetti di ispezione relativi, quindi sono compresi tutti i tipi di ripristino come sostituzione lampade, ausiliari, morsettiere al palo, ecc. escluso solamente il caso di completa distruzione dell'involucro dell'armatura o del sostegno e naturalmente in caso che il guasto dipenda da cause completamente esterne al centro luce (ad esempio da parti d'impianto interrate). Questi ultimi guasti dovranno essere comunque immediatamente comunicati nel modulo apposito;
- f) tutta la manodopera ed attrezzature (noleggi, cestelli, apparecchiatura, tester, attrezzi, minuterie, ecc.), necessarie al compimento a regola d'arte del servizio in argomento, sono compensate a forfait con l'esclusione solamente del materiale di ricambio fornito (lampade, ausiliari, portalampade, accenditori, fusibili, condensatori, ecc.) da computarsi con l'applicazione dell'elenco prezzi Regione Piemonte, alle voci riguardanti la sola fornitura. A tal proposito sarà cura della ditta presentare in visione entro il giorno seguente la notte o il giorno di servizio tutti i materiali sostituiti anche se inservibili. In caso contrario, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si rifiuterà di contabilizzare i lavori relativi;
- g) se la ditta lo ritiene opportuno, alcune parti del centro luminoso, escluse le lampade, possono essere sostituite anche con la luce solare, ma solo la mattina e pomeriggio seguenti l'intervento notturno e non oltre, e comunicare ogni 15 (quindici) giorni (escluso rinvii per maltempo perdurante per tutta la giornata, comunque da comunicare all'Ufficio Tecnico). Si rammenta comunque che, oltre tali tempi concessi in caso di centri luce spenti, saranno comunicate le penalità previste. Anche in tale caso, gli interventi sono compensati nel prezzo forfetario.
- h) durante il servizio in argomento è onere della ditta, compreso nel prezzo forfetario rilevare eventuali fonti di pericolosità degli impianti, anche a seguito di atti vandalici, ai quali dovrà porre rimedio immediato.

Nel caso fosse impossibile completare a regola d'arte l'intervento, la ditta eseguirà un intervento tampone temporaneo. Entro la giornata solare seguente comunque, il lavoro relativo, dovrà essere perfezionato il più possibile a regola d'arte. I lavori di ripristino saranno invece computati con gli articoli dell'elenco prezzi allegato, senza nessuna maggiorazione anche se i lavori sono eseguiti in orario notturno. Se la ditta dovesse intervenire per questi ultimi lavori in argomento, non sarà comunque esentata dal ripristino dei centri luce spenti esistenti nella zona oggetto d'intervento e quindi in caso di centri luce lasciati spenti, saranno applicate le penali previste. La mattina seguente il riscontro delle fonti di pericolosità, dovrà essere informato l'Ufficio Tecnico. Tutti gli interventi di ripristino centri luce spenti, dovranno essere riportati su appositi moduli da recapitarsi all'Ufficio Tecnico comunale il giorno successivo all'intervento. Altri tipi di segnalazioni non verranno ritenute valide per nessun fine, tanto meno per la contabilizzazione.

Durante l'esecuzione degli interventi, la Direzione Lavori si riserva di effettuare delle verifiche e intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente capitolato. L'Appaltatore è il responsabile unico di tutto il materiale prima e durante il suo collocamento in opera.

Tra gli altri servizi è previsto il ricambio programmato della lampade e la pulizia delle apparecchiatura e delle superfici ottiche.

In questi interventi programmati di sostituzione lampade previsti nell'elenco prezzi, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a quanto segue:

- o rimozione vecchie lampade;
- o pulizia di tutta l'armatura nelle sue parti esterne ed interne compresi quindi gli accessori elettrici ed eventuale loro sostituzione;
- o lavaggio con prodotti adeguati del riflettore e della coppa di chiusura;
- o posa nuova lampada;
- o riparazione dei componenti ammalorati, compensati a parte secondo l'elenco prezzi.

Chiaramente è superfluo ricordare che prima di ogni intervento l'Impresa dovrà cautelarsi della interruzione della tensione.

Inoltre è previsto un servizio di pronto intervento urgente su chiamata da parte della Direzione Lavori od Ufficio Tecnico, o da parte di personale reperibile Comunale, o da parte di qualsiasi altra autorità comunale, esclusa qualsiasi altra fonte.

Per tali interventi in caso di chiamata verrà riconosciuto un compenso forfetario omni comprensivo (vedi l'elenco prezzi) aggiuntivo all'applicazione ordinaria dei normali prezzi del capitolato, per tutto il periodo dell'appalto.

Art. 11 Condizioni generali

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, delle condizioni del capitolato speciale e delle condizioni locali;
- b) di aver visitato la località interessata dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo e del tracciato stradale sul quale dovrà essere eseguita l'opera;

c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative alla procedura negoziata stessa ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione del servizio;

d) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare l'Impresa Appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti e nel presente capitolato.

Art.12 Recapito e disponibilità dell'affidatario

L'Affidatario dovrà assistere o dirigere personalmente il servizio affidatigli, oppure potrà nominare a rappresentarlo persone giuridicamente e professionalmente idonee, munite di regolare procura e che dovranno presenziare permanente nel corso del servizio.

L'impresa dovrà disporre di un recapito telefonico ove risulterà sempre reperibile e di e-mail e fax sempre attivi.

Ogni documento trasmesso per via mail o fax sarà considerato dalla Stazione Appaltante pienamente valido e costituirà ordine di servizio.

La Ditta Appaltatrice dovrà disporre di personale reperibile 24 ore su 24 compresi i giorni festivi, anche su segnalazione di personale tecnico o vigilante.

Art.13 Rispetto codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/01 e del Codice di comportamento del Comune di Rosta, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13/2/2014, l'appaltatore ed i suoi dipendenti e e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art.14 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Capitolato Generale d'Appalto delle opere pubbliche (Decreto n. 145 del 19 aprile 2000);
- Elenco Prezzi Regione Piemonte – Sezione Illuminazione Pubblica / Sezione Impianti elettrici e speciali – Edizione 2020, che si considera parte integrante ma non viene allegato.
- Schema di contratto.

Art.15 Garanzie

a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.

Non dovuta ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in Legge 122/2020.

b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto.

L'Appaltatore a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale pari al 10%.

Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'ente appaltante. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria ha comunque diritto alla restituzione della somma definitiva, se l'ente appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 741/81 non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione entro due mesi dalla scadenza dei termini di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, per il collaudo e tre mesi dall'ultimazione dei lavori, per il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente

appaltante abbia dovuto valersi di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Art.16 Coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatarie e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Inoltre l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

L'appaltatore sarà responsabile di tutti i danni a persone o cose che si verificassero in cantiere, quale che ne siano le cause eccezione fatta per i danni generati da eventi di forza maggiore dichiarati.

Detta responsabilità si riferisce a quanto disposto da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall'appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per legge ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere.

Ferme restando le responsabilità di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto a stipulare nell'interesse proprio e della Stazione Appaltante le polizze di assicurazione qui elencate:

1. polizza di assicurazione tutti i rischi della Costruzione di Opere Civili (C.A.R.) con un massimale pari ad € 500.000,00;
2. polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata del contratto, per un massimale di euro 500.000,00.

Le franchigie e gli scoperti previsti nelle polizze di cui ai punti 1) e 2) sono a carico dell'Appaltatore.

I relativi premi dovranno essere pagati dall'Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione per ciascuna polizza.

A garanzia dell'adempimento di quanto sopra l'Impresa dovrà produrre nella documentazione di offerta alla Stazione Appaltante, una lettera sottoscritta dalla medesima impresa e da società di Assicurazione primaria con la quale ambedue dichiarano di aver preso visione ed accettare gli schemi di polizza forniti dall'Ente appaltante, con il contestuale impegno, da parte della suddetta Società di Assicurazione, di emettere la polizza C.A.R. ed in seguito la Decennale Postuma sopra richiesta qualora l'Impresa stessa risultasse aggiudicataria dell'appalto.

Per quanto riguarda la polizza C.A.R. si precisa che copia della medesima polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio dovranno essere presentate all'Ente appaltante in occasione del verificarsi di una delle condizioni prevista all'art. 3 della polizza allegata ai documenti di appalto.

L'inadempimento di quanto sopra comporterà la mancata corresponsione della rata di saldo, fatti salvi ulteriori provvedimenti a garanzia che l'Ente appaltante riterrà opportuni.

Art.17 Spese di contratto ed accessorie - Termine di stipula del contratto

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:

- a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- c) le spese per le copie conformi del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- d) le spese per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- e) le spese di bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- f) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa;
- g) le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.);
- h) le tasse e gli oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art.18 Anticipazione

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Art.19 Subappalto

L'Affidatario potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni contrattuali.

La disciplina del subappalto per l'esecuzione del servizio sarà regolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della Amministrazione Comunale, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'Affidatario rimane comunque responsabile dei danni che dovessero derivare anche a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'impresa partecipante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

In caso di diniego motivato dell'autorizzazione, l'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione delle opere con propri dipendenti, per evitare la rescissione del contratto.

Qualora, durante il corso del servizio, la Direzione Lavori, accertasse e denunciasse sia all'Impresa principale, sia l'Ente appaltante un grave errore commesso da una ditta subappaltatrice essa indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

Art.20 Responsabilità tecnica

L'Affidatario è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 del Codice Civile, del personale dipendente dall'Appaltatore di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, di sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme.

Art.21 Oneri, obblighi e responsabilità dell'affidatario

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell'importo contrattuale:

1. l'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione del servizio (impalcature, assiti, passerelle, scale, cestelli), compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturne nei punti prescritti e di quanto altro venissero articolatamente indicato dalla Direzione dei lavori o dall'Ente proprietario della strada (Provincia) per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993, n. 360 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
3. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione del servizio vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione Lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità, tendendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza;
4. Il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di esecuzione del servizio;
5. La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione Lavori;
6. La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
7. Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione. L'Impresa dovrà provvedere prima della consegna all'accurata pulizia generale di tutte le zone ove sono stati attuati gli interventi;
8. Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la D.L. e/o i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;
9. Le spese e gli onorari per i collaudi tecnici ordinati dall'Amministrazione e/o dalla Direzione Lavori;
10. L'Appaltatore dovrà dirigere personalmente il servizio affidato oppure potrà nominare a rappresentarlo sul cantiere, all'atto della consegna dei lavori, persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista alla Direzione Lavori, che possa ricevere ordini a disporre per l'esecuzione degli stessi ed alla quale spetterà la responsabilità della direzione del cantiere stesso;
11. L'appaltatore avrà inoltre il tassativo obbligo di recarsi personalmente o di inviare un suo rappresentante a rapporto presso la Direzione Lavori ogni qualvolta ciò sia richiesto;
12. Il personale dell'impresa dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori e l'appaltatore si obbliga ad allontanare immediatamente le persone alle sue dipendenze che venissero dichiarate non gradite dalla

- Direzione Lavori senza che questa sia tenuta ad indicare i motivi di tale richiesta ed a corrispondere alcun compenso;
13. Qualora, a giudizio della D.L., l'organizzazione del servizio destasse concrete perplessità sulla competenza dell'impresa affidataria rispetto all'importanza del servizio da eseguire o qualora il servizio non fosse condotto con celerità necessaria o rimanessero sospesi per insufficienza di mezzi o di manodopera, per deficienza di finanziamento o per qualsiasi altra causa indipendente dalla D.L., l'ente appaltante o la D.L. invieranno formale diffida di decadenza mediante lettera raccomandata A.R. e nel caso l'appaltatore entro perentorio termine indicato non provvedesse alla regolare e continuativa attività delle opere appaltate, potranno dichiarare risolto il contratto a danni e spese dell'appaltatore stesso senza che esso possa fare obiezioni di sorta;
 14. L'affidatario è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario, nonché della buona esecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà scrupolosamente comunicare i nominativi degli operai eseguenti i lavori in economia e tenerne conto sui propri documenti;
 15. Nel servizio sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in cantiere; il tempo occorrente agli operai per recarsi sullo stesso o per recarsi eventualmente nei magazzini dell'impresa a fornirsi di attrezzi, materiali, ecc. non sarà contabilizzato;
 16. Qualora fosse necessario l'impiego di manodopera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la D.L. prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della D.L. di effettuare o di fare effettuare sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata qualità di manodopera;
 17. L'assicurazione contro gli incendi, gli scoppi del gas e del fulmine per tutte le opere del cantiere dalla data di consegna fino a quella del collaudo finale, comprese le opere eventualmente eseguite da altre ditte con polizza intestata all'ente appaltante e assicurazione del cantiere per ogni forma di responsabilità civile verso terzi;
 18. La spesa per la formazione, prelievo e conservazione di provini e campioni di materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori nonché per l'esecuzione di ogni analisi o prova degli stessi da effettuarsi da laboratori ufficialmente riconosciuti che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, dei campioni, potrà essere ordinata la conservazione munendoli di suggelli controfirmati dall'appaltatore e dalla D.L. onde garantirne l'autenticità;
 19. Ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente capitolato speciale, facendo parte del contratto, e a tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente appalto;
 20. L'obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore (D.L. 4.8.1945, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 21.8.1945) e quelle che verranno eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera in genere ed in particolare di assunzione di reduci e partigiani;
 21. L'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle che potessero essere emanate in corso di appalto in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie in genere, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi;
 22. L'impresa è tenuta a dare la prova di aver provveduto alle dette assicurazioni in conformità ai disposti di cui al R.D. 30.12.1925, n. 13158 e n. 3184 ed al R.D. 27.10.1927, n. 2055;
 23. Nel caso in cui la D.L. accerti che l'impresa è in arretrato di un mese nell'adempimento degli obblighi assicurativi, di cui alle su accennate disposizioni legislative, ne informerà la sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 24. È fatto obbligo all'impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla D.L. Quando l'Impresa ritenga di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale dovrà sospendere i lavori stessi dandone immediato avviso alla D.L., la quale ne potrà ordinare per iscritto la ripresa, sotto la sua responsabilità; in difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso l'impresa avrà diritto di reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo netto contrattuale;
 25. L'appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità sia nei confronti dell'ente appaltante che di terzi, enti pubblici o privati, derivante dall'inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato particolare e delle norme in esso richiamate;
 26. L'ente appaltante si riserva comunque ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente, da farsi valere nei modi prescritti dalla legge;
 27. Le indennità eventualmente dovute all'ente appaltante o a terzi per danni e simili, saranno detratte dall'ammontare del conto finale dei lavori. Tutte le opere, prestazioni e provviste che formano oggetto del presente appalto, dovranno essere date completamente ultimate in ogni loro parte ed idonee all'uso cui sono destinate, franche da ogni spesa;
 28. Saranno pure a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le incombenze necessarie per definire gli accordi con i vari enti erogatori di servizi (enel, gas, telecom ed altri eventuali) necessari per ridefinire eventualmente i tracciati ed i percorsi delle varie canalizzazioni. In tal senso dovranno quindi essere contattati preventivamente i citati enti onde accertare che non vi siano canalizzazioni che interferiscano con i lavori. Nel caso sussistano dubbi o in caso di rotture di cavi o condotte la ditta esecutrice sarà ritenuta piena responsabile e ad essa faranno carico le spese e gli oneri di ripristino secondo le indicazioni impartite dagli enti proprietari;
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 5 del presente capitolato. Detto compenso è quindi fisso ed invariabile.

Art.22 Prezzi di elenco - Nuovi prezzi

L'Elenco prezzi, costituente parte integrante dei documenti d'appalto, è il **Prezziario della Regione Piemonte – Sezione Impianti elettrici e speciali / Sezione Illuminazione Pubblica - Edizione 2020.**

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato, la D.L. procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera.

La relativa determinazione, così come stabilito dall'art. 21 del R.D. 25.5.1895, n. 350, deve essere effettuata o raggugiando i nuovi prezzi a quelli di lavori simili compresi nel contratto o ricavandoli da nuove analisi.

L'accettazione dell'affidatario dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la D.L. procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art.23 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

L'affidatario è obbligato a redigere ed osservare il piano sostitutivo di sicurezza che dovrà presentare alla Stazione appaltante prima delle stipula del contratto di appalto.

Art.24 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'affidatario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art.25 Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art.26 Osservanza ed attuazione del piano di sicurezza

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art.27 Disciplina nei cantieri

L'affidatario dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'affidatario provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità, malafede, frode o grave negligenza non siano di gradimento e l'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art.28 Trattamento e tutela dei lavoratori

L'affidatario si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi; il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'art. 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'affidatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nelle località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'affidatario e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con scadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore Lavori ha tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni all'Ente appaltante nè ha titolo al risarcimento dei danni.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 % e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

Art.29 Estensione di responsabilità

L'affidatario è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento dell'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'amministrazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

Art.30 Inizio del servizio

L'impresa al momento della partecipazione alla procedura negoziata si impegna ad iniziare il servizio dal giorno dell'aggiudicazione provvisoria sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto di appalto.

Qualora l'affidatario non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore Lavori gli assegnerà mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì la trattenuta della cauzione salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Art.31 Durata del servizio - penali

Il servizio in oggetto ha la durata quadriennale **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023**; pertanto la ditta affidataria dovrà eseguire il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica per tutto il periodo senza interruzioni.

Al termine del periodo considerato la ditta appaltatrice dovrà fornire le dichiarazioni di conformità dei nuovi impianti ai sensi del D.M. 37/08 ove necessarie.

Per eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi ordinati, oltre ad addebitare eventuali danni a cose o persone, sarà applicata una penale di **euro 100,00 (centoeuro/00), per ogni giorno di ritardo e di euro 200,00 (duecentoeuro/00) per segnalazioni di interventi urgenti per situazioni pericolose effettuate oltre le 2 (due) ore.**

Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione d'ufficio, il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora si verificassero scioperi di natura sindacale o di categoria o casi di accertata inagibilità del cantiere (esclusi quindi scioperi particolari per vertenze delle maestranze con l'assuntore), se il complesso delle giornate di sciopero per tutta la durata del servizio è superiore ai 5 giorni lavorativi, si procederà ad un conteggio a favore dell'impresa appaltante nel senso di ammettere uno spostamento della data di consegna per tanti giorni quanti sono stati quelli effettivamente persi per sciopero.

Il riconoscimento delle giornate perse per scioperi come sopra regolamentato, è applicabile se, per ogni giornata di sciopero, almeno il 60% delle maestranze presenti in cantiere si astenga dal lavoro.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, l'impresa appaltatrice riconosce espressamente l'essenzialità del Capitolato Generale d'Appalto dello Stato approvato con D.P.R. n. 1063 del 16.7.1962, accetta espressamente l'applicazione, oltre alla penale ed alle spese di assistenza di cui all'articolo 29 del Capitolato Generale, anche l'onere del risarcimento degli ulteriori danni eventualmente richiesti da terzi.

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

L'ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali, impedienti, in via temporanea, che i lavori procedano inutilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse.

Art.32 Sospensione e ripresa del servizio

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre simili circostanze speciali, impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Art.33 Pagamenti in acconto

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per il servizio verrà effettuato mediante acconti di importi almeno pari al **30%** del servizio a ricevimento di fattura da parte della ditta affidataria.

La ditta verrà liquidata previa verifica del consuntivo presentato dalla ditta stessa sugli interventi eseguiti con contabilità a misura.

L'Affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Affidatario stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

I pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle pubbliche commesse, che verrà indicato su ciascuna fattura, così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

L'appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del citato conto entro sette giorni dalla sua accensione contemporaneamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad utilizzare il conto corrente medesimo.

L'affidatario, a pena di risoluzione ipso iure del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nonché quello di avvalersi, per le transazioni relative e connesse al presente appalto, di banche o

della società Poste italiane S.p.A., secondo le condizioni e modalità indicate nel predetto art. 3 della legge 136/2010.

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di relativa fattura ad avvenuta verifica di regolarità contributiva (DURC).

Art.34 Ritardo dei pagamenti

In caso di ritardo nella liquidazione dei relativi acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato, spettano all'affidatario gli interessi legali e di mora. Questi sono fissati nella misura annualmente accertata dal ministero dei lavori pubblici.

L'appaltatore può altresì costituire in mora l'ente appaltante e, decorsi 60 giorni dalla data di costituzione in mora, può agire per la risoluzione del contratto.

Art.35 Controversie

Ai sensi dell'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo.

Tutte le controversie fra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria ordinaria nei termini previsti dalla normativa vigente. Il foro competente sarà quello di TORINO.

Art.36 Rescissione del contratto

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'affidatario si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate nel contratto di appalto.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio eseguito regolarmente e sarà responsabile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

Non potrà quindi pretendere compensi od indennizzi di sorta, mentre l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione senza altra formalità che la diffida.

Il contratto di appalto non può essere ceduto, pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'impresa quando non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata. Il contratto ceduto è da ritenersi rescisso "ope legis".

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale e quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

I provvedimenti di rescissione del contratto devono essere adottati dalla Giunta con regolare deliberazione esecutiva da notificarsi all'affidatario.

Art.37 Risoluzione del contratto

E' facoltà della Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre all'indennizzo di seguito precisato.

Il provvedimento della Stazione appaltante dovrà essere notificato all'appaltatore a mezzo di Ufficiale giudiziario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di anticipare il collaudo definitivo, rispetto al termine fissato, qualora si presentasse la necessità di rimuovere, demolire o comunque alterare le opere eseguite.

La stazione appaltante ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati ricevuti dal Direttore dei Lavori prima della partecipazione della risoluzione contrattuale. L'appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione della Stazione appaltante nel termine che sarà stabilito, sotto pena che lo sgombero sia effettuato d'ufficio.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da corrispondersi a titolo di indennizzo all'Appaltatore, per quanto prescritto dall'art. 345 della Legge sui Lavori Pubblici, è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti e dei materiali accettati.

La Stazione appaltante ha la facoltà di ritenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili qualora li ritenga utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per le opere e gli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso pari alla cifra minore tra il costo di costruzione ed il valore al momento della risoluzione del contratto.

Art.38 Risoluzione contrattuale per inadempimenti

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nei termini fissatigli a quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente e precisamente:

1. agli adempimenti a suo carico circa la documentazione antimafia;
2. a versare le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità che saranno indicate;

-
3. ad effettuare la costituzione del deposito cauzionale nei modi e nei termini che saranno indicati ovvero non si presenti per la stipula del contratto, sia inadempiente nei termini previsti dal Codice Civili, l'Amministrazione, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, pronuncia, con deliberazione della Giunta Comunale da notificarsi tramite raccomandata r/r all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore, la risoluzione del contratto per inadempimento e procede:
- senza indugio all'incameramento della cauzione definitiva o provvisoria se esistente;
 - alla revoca dell'affidamento con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
 - alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

Art.39 Disposizioni sui compensi

Per norma generale ed invariabile resta contrattualmente convenuto e stabilito che nel prezzo di appalto si intenderà compresa e compensata ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, nessuna esclusa, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione ed in genere quant'altro occorra per dare tutti i lavori completamente in opera ed ultimati nel modo prescritto, nonchè l'utile dell'Impresa.

In particolare si intendono compresi:

- a) circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e di utensili del mestiere nonchè per premi di assicurazione sociale, per illuminazione del cantiere in ogni caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari compreso il carburante o l'energia elettrica ed i mezzi pronti al loro uso;
- d) circa le categorie di opere previste, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea od altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati dal presente capitolato. I prezzi suddetti sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, salvo l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi d'appalto.

Art.40 Materiali di risulta

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni sono di proprietà dell'Amministrazione comunale per cui l'Impresa non potrà mandarli a rifiuto senza esplicito consenso della Direzione Lavori. Per parte dei medesimi potrà essere ordinato il trasporto ai depositi o magazzini comunali senza che per questo alla ditta spetti un maggiore compenso restando a carico della stessa l'onere per il trasporto al luogo di destinazione finale.